

**Regolamento
per la costituzione ed il
funzionamento
del Nucleo di valutazione**

VERSIONE DEFINITIVA

1.1

Articolo 1
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito, ai sensi di legge¹ e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e dipendenti) e secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con le delibere delle Giunte Comunali dei Comuni aderenti al progetto, il Nucleo di valutazione, con il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dai rispettivi Sindaci e dalle Giunte Comunali la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai Responsabili dei Servizi, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate;

Articolo 2
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore/Segretario Generale di ciascuno dei Comuni aderenti al progetto e da due membri esterni scelti tra esperti dotati di specifiche competenze in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e

¹Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 147
Tipologia dei controlli interni

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

- amministrazione, con particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei risultati.
2. Il Nucleo di valutazione è suddiviso in articolazioni funzionali relative a ciascun Comune composte dal Direttore/Segretario Generale di quel Comune e dai due membri esterni di cui al comma 1.
 3. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta dei singoli Comuni aderenti al progetto.
 4. Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per il periodo individuato nella deliberazione di nomina che non può essere comunque superiore al periodo di mandato del Sindaco. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Al termine della legislatura per completamento del mandato o per cessazione anticipata nei casi contemplati dalla norma, il Nucleo rimane in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.
 5. Il Nucleo di valutazione dispone di una segreteria operativa presso la Lega delle Autonomie locali di Pavia. Ogni Comune partecipante provvede ad indicare alla Lega di cui al primo capoverso una struttura di supporto per le operazioni che il Nucleo svolge nella rispettiva sede.

Articolo 3

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a) Definisce per tutti i Comuni aderenti la metodologia di valutazione delle posizioni e annualmente la metodologia di valutazione di risultato.
 - b) Definisce a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, congiuntamente con i responsabili dei servizi, la pesatura degli obiettivi, gli indicatori per la misurazione della realizzazione degli stessi e dei programmi di lavoro di loro competenza, individuati a seguito delle indicazioni strategiche dell'organo esecutivo;
 - c) Esamina a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, ai fini valutativi, il funzionamento dell'Ente sulla base dei criteri prestabiliti e dei rapporti periodici di cui all'articolo 5 e conseguentemente redige una relazione al Sindaco e alla Giunta sull'attività del Comune;
 - d) Effettua a livello di ciascun Comune e attraverso la rispettiva articolazione funzionale di cui all'art 2, comma 2, sulla base di criteri predefiniti, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente.
 - e) Supporta tutti i Comuni aderenti nel sistema di valutazione del personale ai fini della produttività e della progressione orizzontale. Sulla base di tale metodologia i Responsabili dei Servizi procederanno alla valutazione annuale.

Articolo 4
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione utilizza le elaborazioni e rilevazioni dei risultati svolte dall'articolazione organizzativa competente in materia di controllo di gestione.

Articolo 5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione procede all'esame di quanto all'articolo 3 sulla base di un processo operativo le cui fasi sono:
 - a) *ricevimento del mandato*: il Sindaco e la Giunta definiscono e indicano annualmente al Nucleo di valutazione quanto oggetto dell'esame;
 - b) *identificazione degli obiettivi dell'Ente*: il Nucleo di valutazione, attraverso l'articolazione funzionale dell'Ente di cui all'art 2, comma 2, effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, al bilancio, al Piano Esecutivo di Gestione e ad altro documento di programmazione gestionale. Il Nucleo di valutazione adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari per rendere massimamente espliciti gli obiettivi dell'Ente che saranno oggetto della propria analisi e valutazione;
 - c) *svolgimento dell'attività di valutazione*: l'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione svolge tutte le attività tese a raccogliere i dati relativi agli indicatori prescelti utilizzando le metodologie più adeguate allo scopo. Sulla base dei rapporti periodici presentati, il Nucleo di valutazione effettua, previo confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste all'articolazione organizzativa con competenze in materia di controllo di gestione per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;
 - d) *formulazione e presentazione di relazioni al Sindaco e alla Giunta*: l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la quale, oltre a comprendere una parte descrittiva dell'attività dell'Ente adeguatamente documentata, può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente.

Articolo 6
VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione, attraverso l'articolazione funzionale dell'Ente di cui all'art.2, comma 2, effettua la valutazione di risultato dei Responsabili dei Servizi e

- la trasmette all'Amministrazione per l'adozione di provvedimenti conseguenti così come specificato dai relativi Regolamenti di Organizzazione Uffici e Servizi.
2. Per una corretta e trasparente attività di valutazione dei Responsabili dei servizi, che deve essere svolta in stretta connessione con le modalità di erogazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, il Nucleo di valutazione sulla base di metodologie idonee alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi predispone preliminarmente i criteri su cui effettuare la valutazione, anche attraverso schede di valutazione che indichino le prestazioni e i risultati che l'Amministrazione si attende dal Responsabile del servizio.
 3. La valutazione espressa dal Nucleo verrà comunicata ad ogni responsabile del servizio che potrà addurre controdeduzioni scritte, oggettive e documentate, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione. Il nucleo, procederà quindi alla definitiva stesura della valutazione.
 4. La valutazione definitiva sarà approvata con delibera di Giunta.

Articolo 7

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

1. La valutazione della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia approvata con delibera di Giunta previa informazione ed eventuale attività di concertazione rispetto ai criteri guida della stessa con le Rappresentanze Sindacali dell'Ente.
2. La valutazione è effettuata in prima applicazione sulle posizioni di responsabilità individuate nell'attività di riorganizzazione effettuata a seguito dell'applicazione del Nuovo Ordinamento Professionale approvato il 01 Aprile 1999.
3. La valutazione sarà successivamente effettuata ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare una variazioni nel peso delle posizioni di direzione dei diversi servizi.
4. La valutazione sarà approvata con delibera di Giunta.

Articolo 8

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.